



Federazione Italiana Rugby
Commissione d'Appello Federale

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza n. 8 – s.s. 2013/2014

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Prof. Giulio Vesperini	Presidente relatore
Avv. Pierluigi Giammaria	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Il giorno 11 aprile 2014, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italiceo, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, per discutere e deliberare in ordine all'atto di appello proposto dal Vasari Rugby Arezzo A.S.D., in data 27 marzo 2014, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale del 19 marzo 2014, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dalla Vasari Rugby Arezzo avverso il Comunicato di omologazione del Giudice Sportivo Regionale Under 16/19 del 5 marzo 2014.

Letti gli atti del procedimento, ascoltate le Parti, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@

Con il comunicato Under 16/19 del 5 marzo 2014 in sede omologatoria Il Giudice Sportivo Regionale, in occasione dell'incontro tra la Vasari Rugby Arezzo ASD e la U.S. Firenze Rugby 1931, ha comminato alla Vasari Rugby Arezzo ASD le sanzioni di 4 punti di penalizzazione, la multa di € 50,00 nonché la perdita dell'incontro per 20 a 0 in favore della U.S. Firenze Rugby 1931 in quanto la società Vasari Rugby Arezzo, in violazione dell'articolo 26 comma 2 del Regolamento Attività Sportiva, faceva giocare Bianchi Jacopo (tess. N. 241730) il quale non poteva partecipare alla gara in quanto aveva giocato con la selezione Nazionale under 17 il giorno prima.

Proponeva ricorso avverso tale decisione la Vasari Rugby Arezzo sostanzialmente argomentando che la società, pur essendo a conoscenza del fatto che il Bianchi Jacopo fosse stato convocato per due incontri internazionali del 19 e del 22 febbraio 2014 con la Selezione Nazionale Under 17, non sapeva se il medesimo fosse stato o meno effettivamente utilizzato durante le suddette gare, poiché non aveva avuto modo di visionare o ricevere copia della lista gara, che inoltre non si poteva certo pretendere dall'atleta stesso, che nel caso di specie è oltretutto minorenni ed in capo al quale comunque non incombe alcun obbligo di

informazione, che lo stesso riferisse circa una circostanza così delicata ed importante e che, pertanto, la Vasari Rugby Arezzo pur avendo agito in maniera diligente non ha – ne avrebbe – potuto appurare la partecipazione effettiva del proprio tesserato agli incontri della Selezione Nazionale Under 17 di cui sopra.

Il Giudice Sportivo Regionale respingeva il ricorso sulla base del fatto che la convocazione degli atleti del 30 gennaio 2014 per la partecipazione alle gare del 19 e 22 febbraio 2014 era stata indirizzata anche alla Società Vasari Rugby Arezzo, atteso che la stessa ricorrente confermava la partecipazione del Bianchi alla gara del 22 febbraio per 22 minuti di gioco, visto l'articolo 26 comma 2 del Regolamento Attività Sportiva, rigettava il ricorso e confermava le sanzioni applicate.

Avverso tale decisione la Vasari Rugby Arezzo ASD proponeva appello, dinanzi alla intestata Commissione di Appello Federale, rilevando, con un motivo unico, la contraddittorietà, carenza ed illogicità del provvedimento impugnato, insistendo per la impossibilità da parte della Vasari Rugby Arezzo ASD, in difetto di comunicazione in tal senso da parte della Federazione, di sapere se l'atleta Bianchi Jacopo avesse o meno partecipato alla gara per la quale era stato convocato.

Conclude quindi l'appellante evidenziando che la Vasari Rugby Arezzo ASD ha agito in totale ed assoluta buona fede ed in modo del tutto incolpevole.

Esaminati gli atti del giudizio, ascoltate le Parti la Commissione di Appello Federale, valutate attentamente le risultanze dei fatti di causa e la condotta tenuta dalla Vasari Rugby Arezzo ASD, ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello proposto.

@@@@@

P.Q.M.

La **Commissione di Appello Federale**,

visto l'art. 81 del R.G. , in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società VASARI RUGBY AREZZO, avverso la decisione del G.S.R./UNDER 16/19 del 23/2/2014,

dichiara

la società VASARI RUGBY AREZZO perdente con il punteggio di 20 a 0 in favore della società US Firenze 1931 (partita tra US Firenze Rugby 1931 / Vasari Rugby Arezzo asd del 23/2/2014) con il conseguente annullamento e revoca delle ulteriori sanzioni dei 4 punti di penalizzazione e 50 euro di multa comminate dal Giudice Sportivo Regionale.

Dispone la restituzione del contributo funzionale

Così deciso in Roma il 11 aprile 2014


Il Segretario della C.A.F.

Giovanna Sassu



Il Presidente

Prof. Giulio Vesperini



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord

Foro Italice - 00135 Roma

tel +39 06 45213117

fax +39 06 89280164

giustizia@federugby.it

federugby.it